

Memorandum di Intesa
tra
il Ministero dell'Istruzione e del Merito della Repubblica Italiana
e
il Ministero dell'Istruzione della
Repubblica Federale Democratica dell'Etiopia

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Istruzione della Repubblica Federale Democratica dell'Etiopia, di seguito denominate "i Partner",

NEL CONTESTO di una proficua collaborazione, con riferimento all'Accordo Culturale, fatto a Roma l'8 aprile 1997;

CONSIDERANDO che la cooperazione nel settore dell'istruzione è particolarmente importante, quale strumento per ampliare la dimensione culturale e civica dei cittadini, e che la promozione della comprensione interculturale e la competenza nelle lingue straniere – ad esempio la capacità di utilizzare le lingue in modo efficace e appropriato ai fini della comunicazione, in combinazione con altre competenze, comprese le competenze tecniche - permette di promuovere il successo educativo, la realizzazione personale e l'occupabilità;

RICONOSCENDO la necessità di rafforzare la cooperazione in materia di istruzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale Democratica dell'Etiopia, in particolare promuovendo sinergie nel campo dell'Istruzione Tecnica al fine di migliorare le conoscenze e le competenze per l'occupazione, posti di lavoro dignitosi e l'imprenditorialità;

CONSIDERATA l'importanza di promuovere l'istruzione multilingue e multiculturale;

B ~

CONSIDERATO il ruolo cruciale dell'Istruzione Tecnica nell'affrontare gli squilibri tra le competenze offerte e le esigenze del mercato del lavoro;

HANNO SOTTOSCRITTO il seguente Memorandum d'Intesa (d'ora in poi MdI):

ARTICOLO 1

Lo scopo del presente MdI è quello di rafforzare la cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale Democratica dell'Etiopia nel settore dell'Istruzione Tecnica.

ARTICOLO 2

Cooperazione nel settore dell'Istruzione Tecnica

- 1) I Partner coopereranno nel settore dell'Istruzione Tecnica al fine di assicurare l'avvio di iniziative basate sulle opportunità a disposizione e con un impatto occupazionale. A tale riguardo, i Partner individueranno aree di reciproco interesse, con particolare attenzione ai settori oggetto di collaborazione economica tra l'Italia e la Repubblica Federale Democratica dell'Etiopia, come l'energia, l'edilizia, l'agricoltura e il tessile.
- 2) Per realizzare le attività previste nel paragrafo 1) i Partner svilupperanno un programma di attività incentrato sui partenariati tra istituti tecnici.
- 3) Il Partner italiano incoraggerà la partecipazione del Sistema italiano degli istituti tecnici secondari e dell'Istruzione Superiore Tecnologica (ITS Academy) al programma di attività, alla luce del loro interesse e del loro potenziale per offrire programmi educativi innovativi *ad hoc* di particolare rilevanza per le specifiche esigenze del mercato del lavoro.
- 4) I Partner promuoveranno inoltre la cooperazione e gli scambi tra gli istituti di istruzione secondaria di entrambi i Paesi nell'ambito del Progetto "Crescere Insieme" del Ministero dell'Istruzione e del Merito della Repubblica Italiana, in

B w

accordo con un approccio interculturale basato sulla reciproca conoscenza e cooperazione.

ARTICOLO 3

Coordinamento delle attività

1) Al fine di conseguire i migliori risultati delle attività e facilitare il dialogo e la cooperazione per rafforzare la conoscenza reciproca dei sistemi di istruzione, delle metodologie e dei curricula di insegnamento nei due Paesi, verrà costituito un Comitato Direttivo composto da rappresentanti delle Autorità nazionali competenti. Il Comitato Direttivo sarà competente per il coordinamento e la supervisione dell'attuazione delle attività oggetto di questo MoI.

2) Per quanto riguarda l'Italia, le Autorità nazionali competenti saranno il Ministero dell'Istruzione e del Merito della Repubblica Italiana, con quattro (4) rappresentanti, compreso uno dell'Ufficio di Gabinetto, e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con un (1) rappresentante della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale.

3) Per quanto riguarda la Repubblica Federale Democratica dell'Etiopia, le Autorità nazionali competenti saranno il Ministero dell'Istruzione, con quattro (4) rappresentanti: Ministro di Stato dell'Istruzione per l'Istruzione Generale; (CEO) Direttore Generale per lo Sviluppo del Curriculum e i libri di testo; Desk Head per l'Educazione alle Carriere; (CEO) Direttore Generale per l'amministrazione della governance HE;

4) Sarà costituito un sottogruppo specifico, sotto il coordinamento del Comitato Direttivo, costituito da rappresentanti delle Autorità competenti in materia di Istruzione Tecnica di entrambi i Paesi, in collaborazione con i rappresentanti degli istituti di Istruzione Tecnica e delle imprese.

B. J.

ARTICOLO 4

Diritto applicabile

1) Il presente MdI sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana ed etiopica, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda il Partner italiano, degli obblighi derivanti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea.

(2) Il presente MdI non costituisce un accordo internazionale che può comportare diritti ed obblighi ai sensi del diritto internazionale. Nessuna disposizione del presente MdI deve essere intesa o eseguita quale obbligo legale o impegno dei Partecipanti.

ARTICOLO 5

Differenze

Qualsiasi differenza relativa all'interpretazione e/o attuazione del presente MdI sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette e negoziati tra i Partner.

ARTICOLO 6

Finanziamento

1) I Partner coopereranno all'attuazione di questo MdI entro i limiti delle loro ordinarie disponibilità di bilancio, senza alcun costo aggiuntivo per i bilanci statali della Repubblica Italiana e della Repubblica Federale Democratica dell'Etiopia.

2) I Partner decideranno successivamente per iscritto, di comune accordo, i dettagli di bilancio.

3) I partenariati pubblico-privati e le ITS Academy che esprimeranno il loro interesse a partecipare alle attività di cui al paragrafo 3) dell'Articolo 2 potranno contribuire a sostenere i costi derivanti dall'attuazione delle attività.



Bw

ARTICOLO 7

Protezione dei dati personali

Ciascun Partner garantirà la protezione dei dati personali ricevuti dall'altro Partner per lo svolgimento delle attività previste dal presente Memorandum, impegnandosi a non trasferirli a terze parti e, comunque, a non trattarli in modo incompatibile con le finalità definite senza il previo consenso scritto dell'altro Partner.

ARTICOLO 8

Disposizioni finali

- 1) Il presente MdI entra in vigore alla data della firma e rimane valido per un periodo di quattro (4) anni.
- 2) I Partner possono emendare di mutuo accordo il presente MdI per iscritto
- 3) Ciascun Partner può porre fine al presente MdI in qualsiasi momento, notificando all'altro la sua intenzione di porvi fine sei (6) mesi prima della data di scadenza prevista. In caso di risoluzione del presente MdI, le sue disposizioni continueranno ad applicarsi fino al termine di tutti i programmi di cooperazione in corso.

Firmato a Addis Abeba..... il 11/12/2023 in due (2) originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo in inglese.

Per

**IL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL
MERITO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

Giuseppe Valdi Fiesi
.....

Per

**IL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
DELLA
REPUBBLICA FEDERALE
DEMOCRATICA DELL'ETIOPIA**

Bekele
.....